SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2002

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI MAIO, MANCONI, ROCCHI, ABRAMONTE, FIEROTTI, RONCHI, LA LOGGIA, GERMANÀ, PELLITTERI, PIERONI e MANCUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1995

Norme per l'impiego degli operatori attualmente in forza al comune di Palermo in esecuzione della legge 9 aprile 1986, n. 96, e dei provvedimenti successivi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e provvedimenti successivi, allo scopo di attenuare il gravissimo stato di tensione sociale derivante dalla diffusa disoccupazione, sono stati concessi al comune di Palermo contributi dello Stato per consentire l'assunzione di un massimo di 2.000 lavoratori del settore edile per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale cittadino.

I provvedimenti suddetti, emanati con finalità relativamente circoscritte e rispondenti ad esigenze connesse con l'emergenza occupazionale, hanno sortito un effetto di portata ben maggiore rispetto a quelli riconducibili al limitato orizzonte di partenza.

Infatti il significativo apporto dei suddetti lavoratori, ai quali si sono aggiunti nel tempo, in attuazione del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, e del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, quelli licenziati dalle imprese titolari di appalti comunali, ha permesso all'Amministrazione comunale di Palermo di sopperire a tutte le esigenze di manutenzione del territorio, degli immobili e degli impianti di proprietà o pertinenza comunale, degli edifici scolastici, dei cimiteri e dei mercati cittadini, facendo fronte inoltre a tutte le emergenze derivanti da calamità e da eventi imprevisti di ogni tipo.

Inoltre in attuazione di quanto disposto con l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'Amministrazione stessa ha utilizzato parte degli operatori per svolgere nell'ambito di ripartizioni e servizi compiti d'istituto altrimenti non espletabili, a causa della notevole carenza di personale di ruolo.

In sostanza, l'opportunità offerta dall'intervento statale ha permesso di costituire e valorizzare un consistente patrimonio di professionalità e di competenze in un'area caratterizzata da depressione economica e di sovrabbondanza di manodopera non qualificata, prona a rischi di risucchio nella criminalità mafiosa.

Lo Stato ha assicurato la copertura annuale del fabbisogno finanziario con provvedimenti *ad hoc* di cui ultimo in ordine di tempo il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138 (articolo 1, comma 2).

Si pone oggi, a nove anni di distanza dal primo intervento, il problema di assicurare continuità ai lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 24 del 1986 nel rapporto instauratosi con il comune di Palermo, acquisendo definitivamente le notevoli e qualificate potenzialità connesse con il loro impiego, finalizzando a tale scopo un preciso impegno finanziario dello Stato ben delimitato nel tempo, a fronte di un parallelo crescente onere per il comune di Palermo nel quadro dei gravosi impegni connessi con gli strumenti di programmazione.

Il presente disegno di legge è inteso a rispondere ad entrambe le esigenze ora delineate attraverso le articolate previsioni brevemente illustrate nel seguito.

Anzitutto nella prospettiva di porre termine agli strascichi della vicenda, viene disposto il blocco di ulteriori assunzioni a fronte dei provvedimenti già concessi agevolando inoltre il pensionamento anticipato di un'aliquota di personale stimata intorno al 10 per cento (articolo 1).

All'articolo 2 figurano le norme atte a regolamentare l'utilizzazione dei lavoratori in titolo nell'ambito della distribuzione delle relative competenze manutentorie presso le Aziende comunali. Al riguardo, vengono

previste la redazione di un piano particolareggiato da parte del comune di Palermo, nonchè l'istituzione di un'Azienda speciale per l'effettuazione di servizi necessari ma attualmente non espletabili, anche in attuazione della delibera della Giunta municipale del 24 marzo 1995.

Gli articoli 3 e 4 prevedono le procedure per l'assunzione dei lavoratori in titolo.

L'articolo 5 consente l'istituzione di corsi di formazione professionale finalizzata a coprire esigenze specifiche del territorio.

L'articolo 6 contiene le modalità di copertura finanziaria collocate nella prospettiva suggerita dal recente documento di programmazione economica e finanziaria prevedendo un onere per lo Stato decrescente nel tempo a partire dall'esercizio 1996 ed avente termine nell'esercizio 2000, con un impegno parallelamente crescente per il comune di Palermo.

* * *

Il fabbisogno finanziario annuo per l'attuazione del presente disegno di legge, ammonta a lire 90.000 milioni (Tabella A), ad esso si provvederà mediante apposita previsione decrescente nel capitolo di spesa 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, cui corrisponderà una analoga previsione crescente nei bilanci del Comune e delle Aziende comunali di Palermo, tale da consentire nel medio periodo di cinque anni (Tabella B) la completa assunzione da parte di detti organismi degli oneri di mantenimento in servizio di tutto il personale assunto in forza dei provvedimenti richiamati.

Ciò con la gradualità necessaria sia al completamento dei programmi di intervento in corso, sia all'attuazione delle complesse procedure di assegnazione delle competenze alle aziende predette.

TABELLA A

ONERE ANNUO DI SPESA PREVISTO PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E 4

(Comprensivo dei costi accessori contributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali, ecc.)

2	Dirigenti × lire 106.244.000		L.	212.000.000
	Amministrativo	n. 1		
	Tecnico	» 1		
31	Impiegati di concetto con funzioni direttive × lire 62.191.000		»	1.927.921.000
	Quadro aziendale amministrativo	n. 1		
	Amministrativi di 7° livello	» 1		
	Tecnici di 6° livello	» 2		
	Amministrativi di 7° livello	» 1		
	Tecnici di 6° livello	» 26		
23	Impiegati di concetto × lire 53.612.000		»	6.594.276.000
	Amministrativi di 5° livello	n. 57		
	Tecnici di 5° livello	» 66		
18	Impiegati d'ordine × lire 49.487.000		»	890.766.000
	Amministrativi di 4° livello	n. 3		
	Tecnici di 4° livello	» 4		
	Amministrativi di 3° livello	« 11		
1.548	Operai × lire 51.588.000		»	79.858.224.000
	Specializzati di 4° livello	n. 2		
	Specializzati di 3° livello	» 206		
	Qualificati di 2° livello	» 314		
	Comuni di 1° livello	» 911		
	Guardie particolari giurate	» 33		
	Portieri custodi	» 82		
	Totale al 20 maggio 1995	n. 1.722	L.	89.483.187.000

TABELLA B

PROGRAMMA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO CONCESSO DALLO STATO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHÈ DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO

	Quota a carico del bilancio dello Stato	Quota a carico del bilancio del comune e delle aziende municipalizzate di Palermo
per l'anno 1996	L. 90.000 (milioni)	–
per l'anno 1997	L. 70.000 (milioni)	L. 20.000 (milioni)
per l'anno 1998	L. 50.000 (milioni)	L. 40.000 (milioni)
per l'anno 1999	L. 30.000 (milioni)	L. 60.000 (milioni)
per l'anno 2000	L. 15.000 (milioni)	L. 75.000 (milioni)
per l'anno 2001	–	L. 90.000 (milioni)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È soppressa l'autorizzazione ad assumere lavoratori prevista dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e dalle successive modificazioni ed integrazioni recate dal decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, e dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

2. I lavoratori già assunti in forza delle disposizioni citate al comma 1 possono usufruire del beneficio del pensionamento anticipato, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art.. 2.

1. Il comune di Palermo è autorizzato a presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato di riordino delle aziende municipalizzate o speciali, con la esplicita previsione di nuovi servizi da erogare, con il quale indicare il maggiore fabbisogno occupazionale da coprire come previsto all'articolo 3.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Palermo potrà istituire una nuova azienda speciale per l'effettuazione di:

a) servizi manutentori del settore edile già svolti direttamente dal comune mediante l'utilizzazione dei lavoratori assunti in base alle norme di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) nuovi servizi attualmente non erogati da enti o aziende pubbliche.

3. Il comune di Palermo è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, per i propri fabbisogni i lavoratori oc-

correnti secondo un apposito piano predisposto dall'ente locale.

4. I lavoratori assunti dall'azienda di cui al comma 2 manterranno il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia nonchè gli eventuali contratti integrativi di riferimento.

Art. 3.

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di mercato del lavoro, i soggetti di cui all'articolo 2 assumeranno i lavoratori occorrenti alla effettuazione dei servizi con contratto a tempo indeterminato mediante trasferimento dei lavoratori assunti dal comune di Palermo in forza delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che non abbiano usufruito del beneficio di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

2. La decorrenza delle assunzioni di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1996.

Art. 4.

1. I lavoratori non assunti dal comune di Palermo e dalle aziende previste all'articolo 2 proseguiranno a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in atto esistente. Essi verranno posti in una apposita lista di disponibilità per la successiva utilizzazione negli enti ed aziende già indicate nella presente legge.

2. Il finanziamento occorrente alle liste speciali ad esaurimento rientra nelle previsioni di cui all'articolo 6.

Art. 5.

1.Il comune di Palermo è autorizzato a promuovere corsi di formazione professionale, per i lavoratori di cui alla presente legge, finalizzati a formare specializzazioni attualmente insufficienti, con particolare riguardo alle esigenze di lavoro di manutenzione edile e di recupero del costruito d'epoca.

Art. 6.

1. *All'onere derivante dall'applicazione* della presente legge, pari a complessivi 255.000 milioni di cui lire 90.000 milioni per l'anno 1996, 70.000 milioni per l'anno 1997, 50.000 milioni per l'anno 1998, 30.000 per l'anno 1999, 15.000 milioni per l'anno 2000, si provvede per gli anni 1996 e 1997 con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 la copertura dovrà essere apportata sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente degli anni relativi.